



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 14486/PROD.COMM  
riferimento **prot. 16128/A.E. dd. 26/05/07**  
allegato  
Trieste, 13 giugno 2007

Al Comune di

**oggetto: articolo 72 della L.R. 29/2005, come modificata dalla L.R. 7/2007: subingresso nella gestione in azienda di somministrazione e reintestazione.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se sia corretto far decorrere il termine ai fini della reintestazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 6, della L.R. 29/2005, dalla scadenza dell'affitto dell'azienda, anche se questa nel corso della gestione sia stata trasferita in proprietà più di una volta, e come vadano valutati i requisiti morali e professionali dei titolari.

Si premette che l'istituto della reintestazione, sia nel settore della vendita, sia in quello della somministrazione (L.R. 29/2005, articoli 39, comma 5, e 72, comma 6), in via esplicita contempla la denuncia solo <<ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda>> e non necessariamente in relazione ad una vera e propria attivazione dell'azienda medesima: la norma rappresenta una deroga alle regole generali sul subingresso, consistendo la ratio nell' evitare che, alla fine di ogni singola gestione, il titolare attivi, magari per un solo momento, l'attività, quindi la sospenda, poi la ceda nuovamente in gestione, alla fine di tale gestione ancora la riattivi, la sospenda, la riceda in gestione, e così via all'infinito.

Un'azienda affittata rappresenta in ogni caso un'azienda attiva e, nel caso di specie, ciò che si trasferisce, contestualmente all'esercizio di vendita in corso di gestione, è il diritto ad effettuare la denuncia di reintestazione al termine della gestione medesima. Ne consegue che tali posizioni giuridiche possono costituire oggetto di atti di disposizione, non configurandosi quali fattispecie di subingresso nei meri titoli amministrativi, fattispecie non consentite ai sensi del diritto amministrativo del commercio (TAR Trentino Alto Adige, sentenza n. 201/1998; TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 1455/2001; TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 26/2007); inoltre si ritiene corretto far decorrere il termine per la denuncia di reintestazione, da parte dell'ultimo titolare acquirente, dal momento dall'avvenuta cessazione della gestione.

Per quanto concerne i requisiti morali e professionali dei titolari venditori, questi devono essere sussistenti al momento della cessione dell'azienda (per l'acquirente si vedano i termini di cui al citato articolo 72, commi 2 e 3), in quanto costituiscono i presupposti soggettivi necessari ai fini della reintestazione, diritto che altrimenti verrebbe a mancare e che di conseguenza non si potrebbe trasferire: infatti *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* (nessuno può cedere ad altri maggiori diritti di quanti egli stesso ne sia titolare).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto*  
*telefono: 040 3772405*  
*e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo*  
*telefono: 040 3772448*  
*e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*